



COMUNE DI COMO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **24** di Registro

SEDUTA PUBBLICA DI 1^ CONVOCAZIONE DEL 15 Giugno 2020

PRESIDENTE: DOTT.SSA ANNA VERONELLI

SEGRETARIO GENERALE: AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

Sono presenti al momento della votazione:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
DOTT. MARIO LANDRISCINA - SINDACO	si			=	=
AJANI GIAMPIERO	si		MAGATTI BRUNO	si	
ALEOTTI FABIO	si		MANTOVANI ADA	si	
ANZALDO FULVIO	si		MARTINELLI PAOLO	si	
BARTULLI ALESSANDRA	si		MASPERO ELENA	si	
BIONDI LUCA	si		MINGHETTI BARBARA	si	
BORGHI CLAUDIO		si	MOLTENI ALESSANDRO	si	
BRENNA FRANCESCO	si		NESSI VITTORIO		si
CANOVA ELENA	si		NOSEDA IVAN	si	
CANTALUPPI LORENZO	si		PATERA ANTONELLA		si
CENETIEMPO ENRICO	si		RAPINESE ALESSANDRO	si	
DE SANTIS SERGIO	si		TORRESANI PIERANGELA	si	
DEL PRETE SABRINA	si		TRAGLIO MAURIZIO	si	
FANETTI STEFANO	si		TUFANO ANTONIO	si	
FERRETTI MATTEO	si		VALERI ANDREA		si
GERVASONI DAVIDE	si		VERONELLI ANNA	si	
GUARISCO GABRIELE	si		TOTALE	29	4
LISSI PATRIZIA	si			=	=

OGGETTO: INDIRIZZI IN ORDINE ALLA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI. MODIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE RG 41/7.09.2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

per il combinato disposto degli articoli 42 comma 2, lett. m) e 50 commi 8 e 9 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

l'articolo 54 del vigente Statuto comunale prevede che il Consiglio Comunale definisca, all'inizio del mandato, tali Indirizzi, indicando i criteri e le competenze ritenute utili per la selezione dei candidati;

DATO ATTO CHE

all'inizio del corrente mandato, con propria deliberazione RG 41/2017, sono stati approvati gli Indirizzi consiliari in argomento nel testo allegato alla citata Deliberazione, composto da n. 12 articoli;

successivamente, con propria deliberazione RG 86/9.12.2019, questo Consiglio comunale ha impegnato Sindaco e Giunta comunale a predisporre una proposta di integrazione degli stessi, da proporre all'esame consiliare entro il 28/02/2020, *“secondo il seguente schema di massima e fatte salve eventuali ulteriori integrazioni e/o modifiche:*

1°) Aggiungere all'art. 5 “Procedura di nomina” l'indicazione secondo cui il curriculum vitae dei candidati debba essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune;

2°) Aggiungere all'art. 6 “Presentazione delle candidature” la lettera:

i - autocertificazione nella quale l'interessato attesti: 1. che non sia stato dichiarato fallito o non sia stato amministratore di società dichiarata fallita; 2. lo stato dei propri carichi pendenti ed eventuali condanne anche non passate in giudicato, comprese le sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), nonché l'eventuale assoggettamento a misure di prevenzione;

3°) Aggiungere al penultimo capoverso dell'art. 9 “Potere di indirizzo del Comune e obblighi del rappresentante” la previsione dell'ulteriore obbligo per il nominato di comunicare eventuali condanne, definitive o non definitive, sopravvenute alla nomina.”

su mandato del Sindaco e dell'Assessore con delega alle Società Partecipate è stato verificato il contenuto degli attuali Indirizzi (e del procedimento sotteso alle nomine) in particolare sotto il profilo dell'efficacia rispetto all'esigenza di evitare di incorrere in ipotesi di *“inconferibilità”* e di *“incompatibilità”* della carica/dell'incarico o di nomine di soggetti che versino in situazioni di conflitto di interesse o che presentino profili di inopportunità;

in esito a tale verifica è stata positivamente valutata la sollecitazione consiliare ad integrare il testo degli attuali Indirizzi, da un lato attraverso la codificazione di alcune “buone prassi” già seguite in sede di svolgimento del procedimento amministrativo sotteso alle nomine, dall'altro con l'inserimento di ulteriori cautele procedurali;

in particolare è stato considerato quanto segue:

con riferimento ai requisiti generali per la nomina:

le cause di impedimento all'assunzione degli Uffici in argomento sono stabilite dalla Legge; in quanto limitative di diritti civili si deve ritenere che le stesse siano tassative e non suscettibili di estensione per via regolamentare; peraltro, attualmente, manca un *corpus unitario* in materia e le stesse vanno rinvenute in fonti diverse, frutto di interventi legislativi disorganici;

a tal proposito è noto che è in corso, ad esempio, l'iter di approvazione dei "Requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia" dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle Società in controllo pubblico, la cui adozione è prevista dall'art. 11 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.) ed è demandata ad un DPCM, previa intesa in Conferenza Unificata, intesa che, dagli atti reperiti, risulta raggiunta in data 25/07/2019;

l'art. 2 degli Indirizzi non riproduce l'elenco delle cause impeditive, limitandosi a fare rinvio *dinamico* alla Legge con lo scopo di recepirne *automaticamente* le novità, peraltro, a mente degli stessi Indirizzi, le singole ipotesi devono comunque essere:

- a. puntualmente esplicitate nell'Avviso pubblico da bandire periodicamente per la sollecitazione delle candidature per la copertura dei posti vacanti (art. 5, comma 4, lett. b);
- b. oggetto dell'autocertificazione che l'interessato deve rendere all'atto della candidatura (art. 6, comma 1, lett. c);

ciò premesso è stata positivamente valutata l'opportunità dell'integrazione dell'art. 2 degli Indirizzi con un'elencazione delle cause di inconfiribilità/incompatibilità dell'incarico/della carica attualmente previste dall'Ordinamento, fermo restando che, in sede applicativa, il Responsabile del Procedimento dovrà necessariamente tenere conto di eventuali modifiche normative che potranno in parte rendere superata la suddetta elencazione;

con riferimento ai controlli sulle autocertificazioni rese dai candidati:

al fine di facilitare il controllo sull'autocertificazione resa dal candidato e, quindi, l'accertamento di eventuali cause impeditive da un lato, l'apprezzamento di eventuali situazioni di conflitto di interesse/elementi di valutazione ulteriori, eventualmente rilevanti sotto il profilo dell'opportunità della nomina dall'altro, è utile che la stessa sia completa di eventuali condanne e carichi pendenti, oltre che di incarichi/cariche assunti o in corso di svolgimento, al fine di prevenire eventuali reticenze che potrebbero essere frutto di dimenticanza o ritenuta irrilevanza di determinate fattispecie;

nell'ambito del procedimento tale dichiarazione viene già chiesta e ciò in conformità della Determinazione Anac 833/2016, recante "*Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili.*", laddove è scritto:

"Si ritiene, pertanto, necessario indicare alle amministrazioni di accettare solo dichiarazioni alla quali venga allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.

A quel punto sarà onere dell'amministrazione conferente, sulla base della fedele elencazione degli incarichi ricoperti, effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di inconfiribilità o di incompatibilità. In questo modo risulterà meno complicato accertare [...] se, in base agli incarichi riportati nell'elenco prodotto, quello che si vuole affidare sia o meno inconfiribile o sia con quelli incompatibile."

ciò premesso è stata favorevolmente valutata la positivizzazione della suddetta buona prassi;

con riferimento a ulteriori elementi di valutazione, eventualmente rilevanti sotto il profilo dell'opportunità della nomina:

a differenza delle cause di impedimento all'assunzione dell'Ufficio, le ipotesi di possibile inopportunità della nomina non soggiacciono alle regole della tassatività e della tipicità, non essendo previste da norme di diritto positivo; in assenza di una preventiva valutazione generale e astratta da parte del Legislatore, le stesse riposano dunque, esclusivamente, su un apprezzamento in concreto;

ciò premesso è stata positivamente valutata la codificazione non tassativa né esaustiva di ulteriori elementi di valutazione, eventualmente rilevanti sotto il profilo dell'opportunità della nomina, fermo restando l'ampio potere di scelta attribuito al Sindaco;

con riferimento alla pubblicazione del *curriculum vitae* dei candidati sul portale istituzionale:

il procedimento di esame delle candidature è riservato fino alla conclusione del procedimento e la pubblicazione dei curricula dei candidati contrasterebbe con tale principio;

la normativa in materia di Trasparenza e, segnatamente il D.Lgs. 33/2013, non prevede tale pubblicazione nemmeno con riferimento ai candidati poi nominati; trattandosi di documento contenente dati personali, la stessa integra una forma di trattamento (diffusione) che, in assenza di un obbligo di Legge o di Regolamento (governativo) che ne costituisca la base giuridica ai sensi dell'art.2-ter del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., deve essere quanto meno subordinata al consenso dell'interessato;

ciò premesso è stata favorevolmente valutata la previsione della pubblicazione sul portale istituzionale dei *curricula* dei rappresentanti, una volta nominati e previa acquisizione del consenso;

VISTA la proposta di revisione degli Indirizzi per le nomine dei rappresentanti comunali di cui al testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale che, sulla base di quanto sopra detto, prevede:

1. REQUISITI GENERALI PER LA NOMINA (ART. 2)- è confermato il rinvio dinamico alla Legge per le cause tipiche ostative l'assunzione dell'Ufficio, mancando una competenza regolamentare in materia; peraltro, a maggiore chiarezza, viene inserita un'elencazione delle cause attualmente previste dall'Ordinamento;

2.PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (ART. 6)- viene specificato il contenuto dell'autocertificazione che deve riguardare le cause di impedimento all'assunzione dell'Ufficio di cui al precedente art. 2, le cause di conflitto di interesse di cui al precedente art. 4, gli elementi di valutazione di cui al successivo art. 7, penultimo periodo e deve comprendere l'elenco completo di eventuali condanne e carichi pendenti oltre che quello di cariche/incarichi assunti o in corso di svolgimento; fermo restando che, in sede applicativa, il modulo predisposto dall'Ufficio dovrà necessariamente tenere conto di eventuali modifiche normative che potranno in parte rendere superata l'esemplificazione delle cause di impedimento;

3. ESAME DELLE CANDIDATURE E DECRETO DI NOMINA (ART. 7) - vengono inseriti elementi di valutazione delle candidature ulteriori rispetto alle cause di impedimento all'assunzione dell'Ufficio ed alle cause di conflitto di interesse, eventualmente rilevanti sotto il profilo dell'opportunità della nomina;

4. POTERE DI INDIRIZZO DEL COMUNE E OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE (ART. 9) – viene integrato il comma 3 prevedendo che, in corso di mandato, il rappresentante attesti, non solo il permanere dell'insussistenza di cause di impedimento al mantenimento dell'ufficio previste dalla Legge, ma anche il permanere dell'assenza di conflitto di interesse;

5. OBBLIGHI DI TRASPARENZA (ART. 12) – viene prevista la pubblicazione sul portale istituzionale dei curricula dei rappresentati comunali che vi abbiano consentito all'atto della presentazione della candidatura;

RITENUTO che la proposta di integrazione sia meritevole di approvazione e di esercitare le prerogative demandate al Consiglio Comunale dalle norme sopra richiamate;

Visto il parere espresso in data 26/02/2020 dal Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679;

Visto il parere della Commissione Consiliare I “*Affari Generali e Istituzionali, Bilancio e Programmazione, Personale, Politiche di partecipazione*”, espresso in data 18/5/2020;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Settore Affari Generali e dato atto che non è stato acquisito il parere del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, attesa l'assenza di rilievo contabile del presente atto;

Visto, altresì, il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 103, 2° comma, dello Statuto Comunale;

Tenuto conto dell'emendamento e del sub emendamento approvati nel corso della discussione, di cui in atti, sui quali hanno espresso parere il Dirigente del Settore Affari Generali e il Segretario Generale;

Con voti favorevoli n. 20 e n. 3 contrari (Anzaldo, Martinelli e Rapinese), espressi nei modi di legge, su n. 29 presenti di cui n. 23 votanti e n. 6 astenuti (Aleotti, Fanetti, Guarisco, Lissi, Magatti e Mantovani):

DELIBERA

1°) Di approvare, per la motivazione in premessa indicata, la proposta di revisione degli Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, approvati con propria precedente Deliberazione RG 41/2017, nelle risultanze di cui al testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2°) Di dare atto che gli Indirizzi approvati entreranno in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

LA PRESIDENTE

DOTT.SSA ANNA VERONELLI